

PROCEDURA OPERATIVA

PO SUOLO di SGA 4.4.6

Titolo

GESTIONE DEI RIFIUTI DI CENTRALE

Procedura di riferimento

SGA 4.4.6 Controllo Operativo

La versione applicabile di questa procedura è quella pubblicata sul sistema informativo. Per le copie e per i documenti stampati non è assicurato l'aggiornamento.

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	Data Public.	Descrizione modifica	Red.	Contr.	Appr.
4	13.12.06	Adeguamenti al D.Lgs 152/06	 P. Parigi	 G. Bellerio	 R. Bravetti
3	01.09.05	Nuovo format – adeguamento al ruoli/mansioni nuovo organico	P.Parigi	G. Bellerio	R. Bravetti
2	14/06/02	Esplicitazione della verifica autorizzazioni smaltitori/recuperatori da parte funzione EAS	P.Parigi	G. Bellerio	R. Boero
1	28.04.02	Modifica codici CER a seguito decisione 2000/532/CE	P.Parigi	G. Bellerio	R. Boero

Redazione a cura del Tecnico Specialista EAS Controllo del Rappresentante della Direzione, Approvazione del Direttore UB.

1. OGGETTO

La presente procedura descrive le modalità operative connesse con la suddivisione, la raccolta, il deposito preliminare, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle varie attività svolte presso l' UB Leri. In centrale ogni tipo di rifiuto segue un percorso ben definito e conforme alle norme di legge con compiti e responsabilità del personale chiaramente individuate.

La presente procedura riguarda la gestione di ogni tipologia di rifiuto prodotto all'interno della centrale e di stretta responsabilità ENEL GEM, esclusi i reflui liquidi in uscita dal processo principale del trattamento delle acque.

2. RIFERIMENTI

- Decisione 2000/532/DCE
- DM 471 del 25/10/99
- D. Lgs. 152 del 29/4/2006
- Legge n. 70 del 25/1/94;
- DPCM del 6/7/95;
- DMA 1/4/98 n. 148;
- DMA del 5/2/98;
- DMA 1/4/98 n. 14
- DM n.145 del 1/4/98

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della procedura è definire le responsabilità per garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti prodotti in centrale.

4. RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ

4.1. *Classificazione dei rifiuti*

Attualmente, presso l'impianto di UB Leri, vengono prodotti:

- **Rifiuti urbani:**
sono i rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
Essi comprendono, quindi, quelli derivanti dalla pulizia della mensa, degli uffici, degli spogliatoi, della portineria etc. (rifiuti derivanti dall'attività svolta dall'impresa di pulizie civili).
- **Rifiuti speciali non pericolosi:**
sono i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed altre attività elencate alla produzione di energia elettrica
- **Rifiuti speciali pericolosi:**
sono i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed altre attività elencate alla produzione di energia elettrica

I rifiuti prodotti dal sito industriale sono quelli contenuti nella IS 2 di PO Suolo, l'elenco non è esaustivo .

4.2. *Comunicazione annuale*

La legge 25.1.1994 n. 70 ha stabilito la predisposizione di un Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), è presentato su supporto magnetico, alla C.C.I.A.A. competente territorialmente entro **il 30 aprile** di ogni anno con riferimento all'anno precedente. T.S.EAS

4.4 **Registro di carico e scarico**

I soggetti tenuti alla compilazione e presentazione del MUD hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. T.S.EAS

Le annotazioni devono essere effettuate entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dieci giorni dallo scarico del medesimo.

Il modello del registro deve essere conforme a quello approvato.

Gestione dei rifiuti di centrale**4.5. Depositi Temporanei**

Tutti i rifiuti prodotti, prima di essere conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento autorizzati, sono depositati in idonee aree all'interno della Centrale. T.S.EAS

Sulla planimetria generale in allegato 1 è indicata l'ubicazione delle aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti.

Gli smaltimenti avvengono con cadenza bimestrale oppure trimestrale a seconda della tipologia del rifiuto pericoloso o non pericoloso, e comunque al raggiungimento del massimo stoccabile per pericolosi (10 mc) e per non pericolosi (20 mc), come stabilito dal D.Lgs 152/06.

Qualora non si raggiungessero i quantitativi stabili dal D.Lgs 152/06 lo smaltimento **avviene comunque entro 12 mesi dalla produzione.**

4.6. Smaltimento

Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'**Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti**. T.S.EAS

Prima di avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento, **l'impresa appaltatrice deve consegnare all' UB Leri la copia completa delle autorizzazioni**, in corso di validità, necessarie per l'attività di trasporto e per l'esercizio dell'impianto di destinazione. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un **formulario di identificazione**, firmato dal responsabile dell'impianto produttore, il cui modello deve essere conforme a quello approvato con DM 1.4.98 n. 145. I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle C.C.I.A.A. e la fattura di acquisto deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima del loro utilizzo.

In allegato 2 è riportato un elenco della documentazione che è necessario possedere in copia prima dello smaltimento dei rifiuti.

4.7. Verifica delle autorizzazioni

Prima di avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento, le autorizzazioni per il trasporto e per l'esercizio dell'impianto destinatario devono T.S.EAS

Gestione dei rifiuti di centrale

essere analizzate per verificarne i limiti, la validità, le prescrizioni, le specificazioni aggiuntive etcc., per verificare le tipologie dei rifiuti e le targhe dei mezzi autorizzati e per verificare l'eventuale necessità di presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice, di documentazione aggiuntiva.

In fase di gara le ditte inviano le loro autorizzazioni al Polo Approvvigionamenti Appalti.

Il T.S. EAS dopo il ricevimento di tutta la documentazione prevista dal contratto d'appalto può dare inizio ai lavori.

4.8. Assistenza alle operazioni di smaltimento

Il Tecnico Specialista EAS richiede l'intervento del reparto addetto (rep. Chimico) o della ditta, per il prelievo dei campioni dei rifiuti soggetti ad analisi. T.S.EAS

Dal primo Gennaio 2007 tutti i rifiuti avviati a discarica saranno campionati almeno una volta l'anno, oltre a questo tipo di analisi si continueranno ad analizzare i rifiuti che vengono gestiti secondo il Dm 5 febbraio 98.

Il reparto gestore del rifiuto, viene avvisato tramite e-mail dal T.S. EAS del giorno del ritiro del rifiuto, ed ha il compito di seguire le operazioni di carico, controllando che le aree siano lasciate in condizioni ottimali di pulizia e di richiudere il box di propria competenza al termine delle operazioni.

4.9. Verifica automezzi ed emissione formulario

Il T.S. EAS verifica che le targhe dei mezzi inviati dall'impresa per il ritiro dei rifiuti siano fra quelle elencate nell'autorizzazione in suo possesso, ed esige la consegna dell' "Allegato 3" debitamente compilato su carta intestata dell'aggiudicatario contratto e firmato in originale. T.S.EAS

Per i rifiuti assoggettati alla **normativa ADR**, consegna la scheda con le istruzioni di sicurezza per il trasporto su strada e verifica che il cartello posto nella parte retrostante dell'automezzo riporti il "numero di pericolo" ed il "numero UN" riportato nella scheda di trasporto.

Viene eseguita copia del patentino ADR dell'autista ed archiviata unitamente al formulario.

Compila, quindi, il **formulario di identificazione**, conformemente al DM 1.4.98 n. 145 e, dopo averlo fatto firmare dal responsabile UB come produttore e dal

Gestione dei rifiuti di centrale

trasportatore, consegna a quest'ultimo tre copie, una per trasportatore, una per il destinatario e la quarta copia che sarà restituita al produttore con il timbro e firma dell'avvenuto smaltimento e trattiene la prima copia (per produttore), che diventa parte integrante del Registro di carico e scarico.

Il trasportatore dovrà restituire alla Centrale, produttore del rifiuto, la quarta copia del formulario, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, **entro 90 giorni dalla data del ritiro**. In caso di mancato ricevimento della quarta copia entro il termine predetto, il produttore deve darne comunicazione alla Provincia.

Il responsabile della verifica delle autorizzazioni, provvede, in prossimità del termine dei tre mesi, a sollecitare il trasportatore ad inviare il documento. La Direzione di Centrale viene avvertita in tempo della necessità di comunicarne il mancato ricevimento alla Provincia.

4.10. Archiviazione della documentazione

La documentazione riguardante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (autorizzazioni complete, dichiarazioni di conferma della loro validità, tagliandi di pesatura, registri di carico e scarico, formulari di identificazione) viene archiviata dal T.S. EAS.

T.S.EAS

Le copie dei formulari e i registri di carico e scarico devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

4.11. Bonifica e ripristino dei siti ambientali

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento di tali limiti deve avvisare immediatamente il Capo Impianto.

Deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito (D.Lgs. 152/06).

ALLEGATI

Allegato 1: Planimetria indicante le aree di deposito temporaneo p. /non p.

Allegato 2: Documentazione autorizzativa necessaria per lo smaltimento dei rifiuti

Allegato 3: Dichiarazione ditta smaltitrice/ricuperatrice e trasportatore

Gestione dei rifiuti di centrale

Allegato 2:

DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA NECESSARIA PER DARE INIZIO ALLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Trasporto

- 1) **Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o copia delle autorizzazioni per il trasporto valide per tutte le regioni interessate al trasporto stesso.**

- 2) **Dichiarazione della ditta trasportatrice escludente revoche o limitazioni delle autorizzazioni al trasporto di cui al punto 1.**

Impianto di destinazione

- 4) **Autorizzazione per l'esercizio dell'impianto a cui vengono trasportati i rifiuti.**

- 5) **Dichiarazione della ditta intestataria dell'impianto escludente revoche o limitazioni dell'autorizzazione di cui al punto 4.**

Gestione dei rifiuti di centrale

Allegato 3:

FAX SIMILE su carta intestata ditta aggiudicataria del contratto

Aggiudicataria del contratto _____ del _____

Codice CER _____

Vi confermiamo che a oggi _____ l'autorizzazione n. _____ del _____
Relativa all'impianto di smaltimento _____

Non ha subito provvedimenti sospensivi.

Il codice da attribuire al rifiuto ai sensi dell'allegato "B" e/o "C" è il seguente _R_____
D_____

Il trasportatore interessato è _____ la cui iscrizione all'ALBO
è _____ e non ha subito provvedimenti sospensivi.

Il mezzo che effettuerà il ritiro presso il Vs. impianto è _____

Targa _____

Autorizzato per il codice CER _____ da voi richiesto in data _____